

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza di interpello ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presentata, in data 14 novembre 2006, dalla società X S.r.l., con sede in ---, in persona del legale rappresentante *p.t.*, alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso per il tramite della Direzione Regionale del --- allo scopo di ottenere un parere circa l'elusività o meno dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società YS.r.l.,

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha fornito risposta alla richiesta di parere, l'istante, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha presentato, in data 27 marzo 2007, interpello al Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

Udita l'illustrazione del relatore dott. Villiam Rossi.

PREMESSO IN FATTO

da quanto si evince dall'istanza presentata e dalla documentazione prodotta,

La società X S.r.l., costituita in data 13 aprile 2004 con atto unilaterale del dott. ----, ha per oggetto sociale:

- l'attività edilizia estesa a tutte le attività ad essa direttamente o indirettamente collegate, comprese anche la produzione e commercializzazione di materiali e manufatti per l'edilizia;
- l'acquisto, la permuta, la vendita, la conduzione e l'amministrazione di beni immobili, il loro sfruttamento in qualunque modo e forma, l'assunzione e concessione di locazioni, sublocazioni ed ogni altro diritto totale o parziale, reale o meno sugli immobili.

Il capitale sociale, ammontante ad euro 10.000,00, è attualmente suddiviso tra il dott. ---, amministratore unico della società, che detiene una quota pari a euro 200,00 e la società Z S.p.A., che detiene una quota pari ad euro 9.800,00, acquistata in data 1 aprile 2005 per conto del fiduciante ----.

La società istante non risulta essere proprietaria di immobili ed esercita, esclusivamente, l'attività di sublocazione di un unico immobile commerciale ricevuto in locazione dalla società Y S.r.l.

In considerazione di quanto innanzi detto, ovvero, del fatto che la società X S.r.l. si limita a sublocare un unico immobile già nella disponibilità della società Y S.r.l., al fine di ottenere una semplificazione gestionale con conseguente riduzione dei costi, è intenzione della società interpellante procedere ad un'operazione straordinaria consistente in una fusione per incorporazione della società Y S.r.l. In tal modo, il suddetto immobile, a seguito dell'operazione, verrebbe gestito da un'unica società con conseguente eliminazione della sublocazione.

La società Y S.r.l., di cui unico socio e amministratore è il sig. ---, è stata costituita in data 04/07/1997 ed ha per oggetto sociale:

- l'attività edilizia estesa a tutte le attività ad essa direttamente o indirettamente collegate, comprese anche la produzione e commercializzazione di materiali e manufatti per l'edilizia;

- l'acquisto, la permuta, la vendita, la conduzione e l'amministrazione di beni immobili, il loro sfruttamento in qualunque modo e forma, l'assunzione e concessione di locazioni, sublocazioni ed ogni altro diritto totale o parziale, reale o meno sugli immobili;
- l'esecuzione di trasporti e spedizioni di qualsiasi genere, anche postali, la prestazione di servizi ad essi inerenti ed accessori, comprese le operazioni doganali, nonché la prestazione di vari servizi alle aziende, esclusa ogni attività riservata per legge; la gestione, per conto di terzi di magazzini, finalizzata allo stoccaggio e alla movimentazione di merci; la gestione di uffici preposti alla spedizione e più in generale, l'attività logistica; l'attività di noleggio veicoli, con o senza conducente; l'attività di agenzia, sia finalizzata all'assunzione di rappresentanze nei settori sopra indicati e alla cessione di contratti aventi per oggetto le prestazioni indicate, sia relativa a prodotti e servizi di qualsiasi genere.

Secondo quanto prospettato nell'istanza di interpello, l'operazione straordinaria non avrebbe finalità elusive in quanto:

- sarebbe sorretta dalle valide ragioni economiche ravvisabili, come innanzi detto, nella semplificazione gestionale con la conseguente riduzione dei costi;
- non si verificherebbe alcun risparmio di imposta *“per i motivi legati alla neutralità fiscale delle fusioni”*;
- non si aggirerebbe alcun obbligo o divieto.

Nell'istanza viene dichiarato che *“la differenza di canoni di locazione attivi e passivi, relativi alla predetta sublocazione, ammonta a soli € 200,00 al mese, tale da non giustificare ipotesi di plusvalenze (o altro) latenti conseguenti ad un ultrareddito dell'incorporata”*.

Inoltre, viene rappresentato che *“a fusione conclusa, qualunque sia la società incorporante (Y S.r.l. o X S.r.l.), i valori fiscali dei cespiti saranno gli stessi, così pure anche per quanto riguarda la composizione del capitale sociale dell'incorporante”*.

Ancora, si sostiene che *“E' evidente, per la stessa natura giuridica della fusione, che non si possono ipotizzare dei vantaggi fiscali nel caso, oggetto del presente interpello, in cui l'incorporante sia X S.r.l. e l'incorporata Y S.r.l., solo per la diversa veste che verrà assunta al termine dell'operazione. Si precisa comunque che il motivo per cui è stata scelta quale incorporante la Y srl deriva unicamente dalla volontà di apparire esternamente con detta società”*.

In conclusione, viene dichiarato che *“non sono praticabili vie alternative, alla sopraindicata fusione, che prevedano il consenso del subconduttore, come ad esempio la cessione del contratto di sublocazione dalla X s.r.l. alla Y s.r.l.”*

Tutto quanto premesso,

CONSIDERATO

che il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, adottato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991, all'art. 5, comma 2, dispone che la richiesta di parere deve contenere, tra l'altro, a pena di inammissibilità, *“la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata”* (v. lettera b) e *“la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco”* (v. lettera d) e, ancora, il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce, tra l'altro, che *“alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione”*.

Quanto prescritto dalla norma comporta, come risulta da costante orientamento di questo

Comitato, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico -economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare attraverso l'operazione oggetto di interpello, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione stessa dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario, in modo che detta rappresentazione sia idonea, in funzione dei compiti assegnati al Comitato consultivo dall'art. 21 della legge n. 413 del 1991, non soltanto ad un'esatta comprensione della vicenda, ma anche ad una completa individuazione e valutazione dei suoi risvolti giuridico - tributari;

Una valutazione rigorosa in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere corrisponde, d'altra parte, all'obiettivo interesse del contribuente di ottenere dal Comitato consultivo pronunce concretamente "utili", atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato regolamento di cui al citato D.M. n. 194/1997, "*Il parere reso dal comitato è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia*".

Osservato che l'istanza presentata dalla società X S.r.l. è formulata in termini assolutamente generici e che le informazioni e la documentazione fornite non consentono al Comitato un compiuto inquadramento della situazione giuridico - economica in essere e di quella che si intende realizzare attraverso l'operazione straordinaria rappresentata, al fine di valutarne la sua potenziale elusività. Ed infatti:

- non sono state rappresentate adeguatamente le ragioni economico-giuridiche dell'operazione che si vorrebbe porre in essere, in considerazione del fatto che le motivazioni sottostanti l'operazione di fusione per incorporazione sono accennate con locuzioni generiche e non analiticamente rappresentate attraverso il riferimento a concrete e specifiche situazioni che caratterizzino peculiarmente i presupposti e le finalità dell'operazione stessa, rispetto ad altre parimenti ipotizzabili;
- mancano le informazioni minimali sul bene immobile di cui si fa riferimento nell'istanza di interpello (descrizione, valore normale, contratto di locazione finanziaria della società Y S.r.l. con la società W S.p.A., contratti di locazione non finanziaria), nonché sugli importi riferibili all'operazione in oggetto, dati non rinvenibili né nell'istanza presentata né nella documentazione allegata;
- la documentazione allegata all'istanza risulta carente in quanto mancante del progetto/bozza di progetto di fusione nella quale devono essere riportate tutte le informazioni utili ai fini della conoscenza delle modalità con le quali si intende porre in essere l'operazione straordinaria.

Per quanto considerato il Comitato

DICHIARA

inammissibile la richiesta di parere in esame, per difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, a causa della lacunosa ed imprecisa rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario.

Così deliberato in Roma, il 9 maggio 2007